

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(810) LUMIA ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

(846) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PALMA** in sede di coordinamento formale sull'emendamento 8.0.12, approvato nella seduta di ieri, propone di sopprimere l'ultimo periodo del medesimo, poiché l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non è più operante a seguito di quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legge n. 90 del 2014.

Messa ai voti la proposta di coordinamento, la Commissione la approva.

Il presidente **PALMA** fa notare che, per la seconda volta, la Commissione e il suo Presidente non sono stati avvisati di una proposta emendativa presentata in Assemblea su testi approvati dalla Commissione medesima. Pur rammaricandosi di ciò, dichiara di non voler mutare il proprio atteggiamento di assoluta imparzialità nella conduzione dei lavori e di continuare a non esercitare il diritto di voto.

Il PRESIDENTE dispone infine una breve sospensione dei lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

Il RELATORE - in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti del Governo, nonché sui relativi subemendamenti, pubblicati in allegato - dichiara di esprimere parere favorevole su tutti gli

emendamenti governativi (7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000) e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) - con riferimento alla formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile proposta dal Governo con gli emendamenti 7.20000 e 8.20000 - chiede se la nozione di "fatti materiali rilevanti" ivi utilizzata deve intendersi individuare un elemento costitutivo dai predetti reati e, inoltre, se la nozione di fatti non rispondenti al vero comprenda anche le valutazioni di stima peritale.

Il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) risponde che la nozione di "fatto materiale rilevante" è - ove utilizzata - senz'altro da intendersi come individuante un elemento costitutivo del reato, mentre sarà opera dell'interpretazione giurisprudenziale stabilire se le valutazioni debbano essere considerate ai fini della sussistenza del requisito della non rispondenza al vero.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) rileva - con riferimento all'emendamento 7.0.20000, volto ad introdurre nel codice civile gli articoli 2621-*bis* e 2621-*ter* - che quest'ultima previsione normativa fa espresso riferimento alle disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, che però allo stato non esistono nell'ordinamento giuridico in quanto il decreto legislativo, che deve introdurle nel medesimo, non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Alla luce delle osservazioni svolte dal senatore Falanga, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione tecnica in modo da verificare se il decreto legislativo in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stato o meno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15,40.

Alla ripresa dei lavori, il RAPPRESENTANTE del Governo comunica che il decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) rileva che il contenuto del provvedimento dovrebbe rispecchiare i rilievi mossi dalla Commissione giustizia in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo, ma che per poterlo verificare occorre avere contezza del testo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) prende atto della comunicazioni testé resa dal Governo in ordine alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale. Ritene peraltro fondata la richiesta del senatore Caliendo di avere copia della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) osserva che senza aver la possibilità di visionare il provvedimento, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta di fatto preclusa ai senatori la possibilità di presentare subemendamenti all'emendamento del Governo 7.0.20000, nella parte in cui viene richiamato l'articolo 131-*bis* del codice penale. Chiede pertanto la possibilità di riaprire il termine per presentare i relativi subemendamenti.

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Falanga chiedendo la possibilità di poter visionare il decreto legislativo così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ricordando altresì che l'emendamento governativo 7.0.20000 è stato presentato in Commissione in data senza dubbio anteriore alla pubblicazione del decreto legislativo. A questa ultima considerazione si associa il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*).

Il presidente **PALMA** fa rilevare la necessità di verificare se il decreto legislativo in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia o meno stato pubblicato e a che ora. Infatti, qualora fosse stato pubblicato ad un orario antecedente al termine delle ore 13 di oggi per la presentazione dei subemendamenti, si potrebbe ritenere che il tempo per consentire ai senatori di

presentare proposte subemendative ci sia stato. Qualora invece non fosse stato pubblicato, occorre necessariamente attendere la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale e riaprire il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Fa presente, infine, che il Governo avrebbe la possibilità di superare tale *impasse* ritirando la parte dell'emendamento 7.0.20000 che richiama il citato articolo 131-*bis* e ripresentandola in Aula. Dispone pertanto una ulteriore sospensione dei lavori al fine di poter effettuare le suddette verifiche.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,50.

Al termine della sospensione il RAPPRESENTANTE del Governo deposita in Commissione copia della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015, contenente il testo del decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 - recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto - che è stata trasmessa dall'esecutivo al Poligrafico dello Stato.

Il senatore LUMIA (PD), alla luce di tale circostanza sopravvenuta, chiede al Presidente, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la possibilità che sia concesso un termine relativamente breve per presentare i relativi subemendamenti al fine di consentire la conclusione dei lavori della Commissione entro la giornata odierna. Si associa il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) sottolinea che la pubblicazione deve essere disponibile a favore di tutti i cittadini e non solo per i membri della Commissione.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), concordando con le considerazioni svolte dal senatore Lumia in ordine all'esigenza di approvare in tempi rapidi il testo in esame, ritiene altresì necessario rispettare le regole procedurali e soprattutto l'esigenza da parte dei senatori di poter leggere ed approfondire il decreto legislativo del Governo con cui viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 131-*bis*, così da poter adeguatamente valutare la portata del rinvio allo stesso contenuto nell'emendamento 7.0.20000. A tale riguardo rileva che il Governo non è stato sufficientemente rapido nel mettere in condizione i membri della Commissione di approfondire e studiare gli argomenti trattati nel decreto legislativo.

Esprime inoltre perplessità sul fatto che i lavori della Commissione possano concludersi quando il disposto del predetto articolo 131-*bis* non risulta ancora entrato in vigore.

Interviene il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) facendo notare che, pur essendo necessario il rispetto di tutti i necessari passaggi procedurali previsti dalle norme legislative e dai Regolamenti parlamentari, si potrebbe arrivare ad un punto di convergenza anche tenendo conto dell'esigenza di approvare il disegno di legge in tempi rapidi.

Il RAPPRESENTANTE del Governo osserva che tra pochi minuti sarà possibile visionare per tutti il testo del decreto sul sito *internet* della Gazzetta Ufficiale.

Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), esprimendo viva preoccupazione per come si stanno svolgendo i lavori della Commissione, invita il Governo a ritirare la parte dell'emendamento 7.0.20000 in cui fa rinvio al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale e a presentarlo in Aula. Rileva, infatti, che la conclusione dei lavori ed il conferimento del mandato al relatore sono un obiettivo da raggiungere, ma nel rispetto delle regole. Sottolinea infine il silenzio assordante del Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle su tale questione.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) rileva che il problema procedurale sollevato dal senatore Falanga non sussiste, in quanto i lavori della Commissione si svolgono in sede referente e non già deliberante ed ancora in prima lettura e che pertanto il disegno di legge in materia di anticorruzione entrerà in vigore soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015, recante l'introduzione del citato articolo 131-*bis*.

La senatrice MUSSINI si chiede se la situazione di stallo in cui si trova la Commissione sia frutto di un errore o di una precisa volontà politica.

Il presidente **PALMA** rileva che non può essere messa in discussione la conformità del contenuto del testo depositato in Commissione dal rappresentante del Governo rispetto al testo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, circostanza quest'ultima che in questo preciso momento non risulta comunque ancora avvenuta. Osserva peraltro che l'entrata in vigore del decreto legislativo non è priva di significato normativo e che, in assenza di una diversa espressa previsione, tale entrata in vigore ha luogo nel termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni. Tuttavia, anche se in via puramente teorica si potrebbe ritenere non opportuno che la Commissione esamini una previsione che richiama un articolo non ancora in vigore, è altrettanto vero che da un punto di vista sostanziale - essendo remotissima l'ipotesi di una sua eventuale abrogazione nelle more della fase integrativa di efficacia - ritiene comunque possa procedersi alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in esame in tempi congrui. A tale riguardo ribadisce però la necessità di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione dei subemendamenti - limitatamente alla parte dell'emendamento 7.0.20000 che rinvia al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - tenendo conto non solo del fatto che il richiamato decreto legislativo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma soprattutto dell'esigenza che tutti i senatori siano messi nelle condizioni di conoscere la suddetta determinazione di riapertura dei termini, il che potrà avvenire solo dopo la pubblicazione del resoconto di seduta e quindi certamente non nella giornata odierna. Quest'ultima esigenza è prevista dagli articoli 41 e 43 del Regolamento e discende direttamente dal disposto dell'articolo 71 della Costituzione, che attribuisce a ciascun parlamentare il potere di iniziativa legislativa. In caso contrario il provvedimento rischierebbe seriamente di poter essere dichiarato illegittimo davanti alla Corte costituzionale, la cui giurisprudenza è pacifica nel senso di ammettere la sindacabilità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ove adottati in violazione delle norme costituzionali sul procedimento legislativo. Pertanto non possono essere condivise le considerazioni svolte dal senatore Buccarella - perché a tali fini non rileva che i lavori della Commissione si svolgano in sede referente anziché deliberante - e non può essere accolta la richiesta del senatore Lumia di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti entro la giornata di oggi. Infine fa presente di non essere disposto, in ossequio ad asserite necessità mediatiche, ad accettare il rischio che un provvedimento delicato e rilevante come quello in esame sia soggetto ad un così significativo vizio formale, tale da poterne compromettere la validità e, quindi, l'effettiva operatività.

Alla luce delle suesposte considerazioni il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 7.0.20000 - limitatamente al terzo capoverso, recante introduzione dell'articolo 2621-*ter* nel codice civile - per la giornata di domani alle ore 11.

Il PRESIDENTE dà quindi lettura dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione che sono stati espressi sugli emendamenti del Governo 7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 e sui relativi subemendamenti e dispone una breve sospensione tecnica dei lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle 17,40, riprende alle ore 17,55.

Dopo un breve intervento del senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) che esprime apprezzamento per l'esposizione delle ragioni che hanno indotto la Presidenza a fissare per la giornata di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti al capoverso "2621-*ter*" dell'emendamento 7.0.20000 del Governo - mentre il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), richiamando in particolare le vicende della cosiddetta legge "Fini-Giovanardi", sottolinea poi come l'esperienza abbia dimostrato l'inopportunità di forzature di norme procedurali costituzionali, persino nel caso in cui, alla luce della coeva giurisprudenza costituzionale, non fossero neppure ipotizzabili conseguenze problematiche - il presidente **PALMA** dispone fin da ora l'accantonamento del predetto emendamento 7.0.20000 e dei subemendamenti ad esso presentati relativi al citato capoverso 2621-*ter*, avvertendo che si procederà invece all'esame dei restanti emendamenti e subemendamenti.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di sua appartenenza.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*), intervenendo in sede di illustrazione del subemendamento 7.20000/1, sottolinea come la riformulazione proposta del Governo per gli articoli

2621 e 2622 del codice civile non le appaia convincente, in particolare sia per quanto riguarda l'uso dell'avverbio "consapevolmente" nella descrizione delle relative fattispecie - ritenendo lo stesso pleonastico e pertanto suscettibile di determinare incertezze e difficoltà in sede applicativa - sia per quanto riguarda l'impiego della nozione "profitto", rispetto alla quale le sembrerebbe invece preferibile e più funzionale quella di "vantaggio".

Con riferimento poi al nuovo testo proposto dal Governo per l'articolo 2621 del codice civile, la senatrice Mussini riterrebbe auspicabile anche una determinazione in sei anni del massimo edittale.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) prende la parola, con disagio, ritenendo innanzitutto di dover stigmatizzare negativamente le dichiarazioni che gli risultano essere state appena rilasciate dal senatore Tonini alla stampa, dalle quali emergerebbe come lo stesso lamenti l'atteggiamento ostruzionistico del Gruppo Forza Italia e la mancanza di imparzialità della Presidenza della Commissione.

Si tratta di affermazioni false, al limite della tollerabilità, e stupefacenti se si considera che, alla Commissione, il Governo ha sottoposto proposte modificative che presentano gravi aspetti di incostituzionalità. In apertura di seduta ha ritenuto in via preliminare di chiedere al relatore quale fosse la funzione nelle fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile - come riformulate negli emendamenti 7.20000 e 8.20000 del Governo - della misura "rilevante" dei fatti materiali ivi considerati. Il relatore ha risposto che i fatti materiali rilevanti sono elementi costitutivi dei reati in questione. Alla luce di tale affermazione le nuove formulazioni proposte appaiono incompatibili con il principio di determinatezza delle fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, come specificamente evidenziato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 1989, proprio con riferimento a un'ipotesi in cui una fattispecie incriminatrice subordinava la punibilità al requisito della misura rilevante. E' altresì significativo ricordare come, in quel precedente, per evitare di pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte costituzionale abbia ritenuto necessario escludere che la misura rilevante potesse essere considerata un elemento costitutivo della fattispecie - perché in tal caso su di esso si sarebbe comunque incentrato, in tutto o in parte, il disvalore offensivo del fatto - e piuttosto qualificarla come una condizione obiettiva di punibilità, avente la funzione di selezionare i fatti concretamente punibili rispetto all'insieme dei fatti astrattamente meritevoli di pena. La Corte peraltro chiarì in via ulteriore che, rispetto alla formulazione della predetta condizione di punibilità si poneva comunque l'esigenza di rispettare il principio di uguaglianza e di evitare irragionevoli e arbitrarie disparità di trattamento, esigenza che nel caso ricordato si potè ritenere assicurata soltanto alla luce di un diritto vivente che prevedeva un sistema di soglie di punibilità, sostanzialmente analogo a quello che invece gli emendamenti in esame eliminano dalle vigenti previsioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. Del resto nella medesima prospettiva rilevano le considerazioni svolte dalla Corte nella successiva sentenza n. 161 del 2004, nella quale la stessa ebbe ad evidenziare come le soglie di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile concorressero - secondo l'opzione interpretativa maggioritaria - alla tipizzazione dei fatti puniti.

Sotto un distinto ma convergente profilo, il senatore Caliendo considera inaccettabile l'altra affermazione del relatore, per cui sarà rimesso alla giurisprudenza stabilire se nella nozione di "fatti non rispondenti al vero" rientrino o no anche i profili valutativi. E' di tutta evidenza che ciò determinerebbe un'incertezza nella portata applicativa delle nuove disposizioni che, oltre che iniqua e incompatibile con i principi costituzionali, non potrebbe non avere anche ricadute significative sulle prospettive degli operatori economici e sulla loro disponibilità ad operare in un contesto incerto, arbitrario e rischioso.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti 7.20000/1, 7.20000/2, 7.20000/3, 7.20000/4, 7.20000/5, di contenuto identico al subemendamento 7.20000/6, e 7.20000/7.

Dopo che il senatore **LUMIA** (*PD*) ha ritirato il subemendamento 7.20000/8 invitando il Governo - in vista del successivo esame in Assemblea - a riflettere sull'opportunità di espungere dalla formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile l'avverbio "consapevolmente", il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) interviene osservando come l'avverbio in questione, pur pleonastico dal punto di vista penale sostanziale, abbia riflessi sul piano processuale e tali riflessi costituiscono il fine perseguito dal legislatore nel caso in esame.

E' quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 7.20000/9 di contenuto identico al subemendamento 7.20000/10.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.20000/11, fatto proprio dalla senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*), 7.20000/12 e 7.20000/13.

Dopo che la senatrice **RICCHIUTI** (*PD*), in vista di un ulteriore approfondimento per l'esame in Assemblea, ha ritirato il subemendamento 7.20000/14, il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 7.20000/15, al quale aggiungono la firma i senatori **FALANGA** (*FI-PdL XVII*), **STEFANI** (*LN-Aut*), **MUSSINI** (*Misto-MovX*) e **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.20000/15 e 7.20000/16.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento del subemendamento 7.20000/17, posto ai voti viene respinto il subemendamento 7.20000/18.

Dopo che il senatore **LUMIA** (*PD*) ha ritirato il subemendamento 7.20000/19 invitando il Governo ad un'ulteriore riflessione sullo stesso in vista dell'esame in Assemblea, vengono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.20000/20 e 7.20000/21.

Sul subemendamento 7.20000/22, di contenuto identico ai subemendamenti 7.20000/23, 7.20000/24 e 7.20000/25, interviene il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) il quale rileva che, se la finalità perseguita con l'aumento a sei anni del massimo edittale, è quella di consentire le intercettazioni telefoniche tale finalità risulterebbe del tutto inutile, considerando il modo in cui concretamente si fa ricorso alle intercettazioni telefoniche nella concreta prassi applicativa.

Dopo che il presidente **PALMA** ha concordato con le considerazioni svolte testè dal senatore Caliendo, interviene il senatore **CUCCA** (*PD*) il quale ritiene incompatibile la previsione di una soglia edittale massima pari a sei anni con il rinvio al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, contenuto nel successivo emendamento 7.0.2000.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) osserva che uno spazio applicativo per l'operatività del rinvio al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale deriverebbe, comunque, dalla previsione di cui all'articolo 2621-*bis* del codice civile, introdotto dal medesimo emendamento 7.0.2000.

Dopo che il senatore **LUMIA** (*PD*) ha ritirato il subemendamento 7.20000/22 in vista del successivo esame in Assemblea, posto ai voti è respinto il subemendamento 7.20000/23, di contenuto identico ai successivi subemendamenti 7.20000/24 e 7.20000/25, nonchè il successivo subemendamento 7.20000/26, mentre il subemendamento 7.20000/27 è ritirato.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) ritira anche il successivo subemendamento 7.20000/28, sottolineando come lo stesso sia volto ad estendere l'operatività della disciplina sanzionatoria considerata ad un ambito diverso quale è quello delle fondazioni.

Posto ai voti è poi respinto il subemendamento 7.20000/29, mentre è dichiarato decaduto il subemendamento 7.20000/30.

Il presidente **PALMA** dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.20000 nonchè degli emendamenti 7.9 e 7.13, in conseguenza del precedente accantonamento del subemendamento 7.20000/17.

Dopo che i presentatori hanno ritirato il subemendamento 7.0.20000/1, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/2, 7.0.20000/3, 7.0.20000/4, 7.0.20000/5, 7.0.20000/6 e 7.0.20000/7, nonchè il subemendamento 7.0.20000/8 - di contenuto identico al subemendamento 7.0.20000/9 - e, quindi, il subemendamento 7.0.20000/10.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 8.20000/1, 8.20000/2, 8.20000/3, 8.20000/4, di contenuto identico al successivo emendamento 8.20000/5.

Dopo che il senatore **LUMIA** (*PD*) ha ritirato il subemendamento 8.20000/6 è posto ai voti e respinto il subemendamento 8.20000/7, di contenuto identico ai subemendamenti 8.20000/8, 8.20000/9 e 8.20000/10.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 8.20000/12, 8.20000/13, 8.20000/14 e - dopo che è stato dichiarato decaduto il subemendamento 8.20000/15 e ritirati i subemendamenti 8.20000/16 e 8.20000/18 - i subemendamenti 8.20000/17, 8.20000/19, 8.20000/20, 8.20000/21, 8.20000/22 e 8.20000/23, mentre il subemendamento 8.20000/24 è ritirato dal proponente. Posto ai voti è respinto il subemendamento 8.20000/25.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 8.20000, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.7, 8.10 e 8.12.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.7 e 8.0.2, nonché i subemendamenti 8.0.20000/1, 8.0.20000/2, 8.0.20000/3 e 8.0.20000/4.

Posto ai voti è dunque approvato l'emendamento 8.0.20000.

Dopo che il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ha ritirato il subemendamento 7.20000/17 precedentemente accantonato, si passa alla votazione dell'emendamento 7.20000. Sull'emendamento 7.20000 il senatore CALIENDO annuncia il voto contrario, a nome del proprio Gruppo, sottolineando come le problematiche di costituzionalità sollevate nei suoi interventi non abbiano trovato nessuna risposta nel corso del dibattito.

Anche la senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) annuncia il voto contrario ritenendo che si sia in presenza di una pura operazione di facciata posta in essere a fini mediatici.

Interviene quindi il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*), il quale fa presente che l'esame della giurisprudenza costituzionale, al quale ha fatto riferimento il senatore Caliendo, non consente di arrivare alle conclusioni dallo stesso fatte proprie, in quanto - con particolare riferimento alla sentenza n. 247 del 1989 - ciò sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui l'intero disvalore offensivo, ovvero gran parte del disvalore offensivo, delle condotte sanzionate dalle nuove formulazioni proposte per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile ruotasse intorno alla misura rilevante del fatto. Così non è, poichè nella struttura delle fattispecie in questione la misura rilevante svolge esclusivamente la funzione di filtro dei fatti effettivamente punibili rispetto ad un più ampio ambito di fatti comunque meritevoli di pena.

Segue un breve intervento del senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), ad avviso del quale il relatore non ha tenuto conto della seconda parte dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza del 1989, rispetto ai quali non può non ritenersi essenziale - ai fini del rispetto del principio di determinatezza - la funzione svolta dalle soglie di punibilità.

Il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*), riprendendo il suo intervento, ribadisce il proprio convincimento circa la portata della citata sentenza della Corte costituzionale osservando peraltro come, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi di problematica compatibilità con il quadro costituzionale anche la nozione di alterazione sensibile contenuta nella vigente formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 7.20000, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.9 e 7.13.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN

N. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868

Art. 7

7.20000/1

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621» con il seguente:

"Art. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

7.20000/2

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621» con il seguente:

"Art. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

7.20000/3

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» , dopo le parole: «i liquidatori, i quali» sopprimere le parole: «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».

7.20000/4

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» , sostituire le parole: «ingiusto profitto» con: «il vantaggio».

7.20000/5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» al primo comma, sopprimere le parole: «, previste dalla legge,».

7.20000/6

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «omettono fatti materiali rilevanti» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti».

7.20000/7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

7.20000/8

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, RICCHIUTI

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

7.20000/9

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

7.20000/10

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

7.20000/11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

7.20000/12

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «fatti materiali» con la seguente: «informazioni».

7.20000/13

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere le parole: «materiali rilevanti» ovunque ricorrano.

7.20000/14

RICCHIUTI

All'emendamento 7.20000, «al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere, la parola: «rilevanti» ovunque ricorra.

7.20000/15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche se oggetto di valutazioni.».

7.20000/16

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «o informazioni».

7.20000/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» aggiungere le seguenti: «ancorché oggetto di valutazione».

Consequentemente, all'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il giudice valuta», sono aggiunte le seguenti: «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;

b) sono soppresse le seguenti parole: «in modo prevalente»;

c) è aggiunto il seguente comma: «La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento».

7.20000/18**MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI**

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere le parole: «in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

7.20000/19**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI**

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

7.20000/20**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

7.20000/21**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS**

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «uno a cinque anni», con le seguenti: «due a sei anni».

7.20000/22**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, RICCHIUTI**

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sei».

7.20000/23**STEFANI, CENTINAIO**

All'emendamento 7.20000, capoverso "Art. 2621", al primo comma, sostituire la parola: "cinque" con la seguente "sei".

7.20000/24**MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI**

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni».

7.20000/25**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».

7.20000/26**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «cinque anni e sei mesi».

7.20000/27**BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO**

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», secondo comma, sostituire le parole: «se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «se l'azione o l'omissione di cui al primo comma riguarda».

7.20000/28**LO GIUDICE, RICCHIUTI**

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «O sono contenute nelle relazioni delle fondazioni destinate al prefetto».

7.20000/29**CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

All'emendamento 7.20000, al capoverso, «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

7.20000/30

GALIMBERTI

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

7.20000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)

1.L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

7.0.20000/1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso "Art. 2621-bis" con il seguente:

«Art. 2621-bis. - (*Dimensioni societarie minori*) – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

7.0.20000/2

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.0.20000, sopprimere il capoverso "Art. 2621-bis".

7.0.20000/3

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso "Art. 2621-bis" con il seguente:

"Art. 2621-bis. – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"».

7.0.20000/4

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 7.0.20000, capoverso " Art. 2621-bis" sopprimere il primo comma.

Consequentemente al secondo comma, sostituire le parole: «si applica la stessa pena di cui al precedente comma» con le seguenti: «si applica la pena da sei mesi a tre anni».

7.0.20000/5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», primo comma, sopprimere le parole: «delle dimensioni della società e».

7.0.20000/6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il secondo comma.

7.0.20000/7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2621», con le seguenti: «di cui al primo comma».

7.0.20000/8

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere le parole da: «In tale caso» fino a: «comunicazione sociale».

7.0.20000/9

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.0.20000/10

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, dopo le parole: «dei creditori» inserire le seguenti: «dei risparmiatori».

7.0.20000/11

FALANGA

All'emendamento 7.0.20000, sopprimere il capoverso «art. 2621-ter».

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «e 2621-ter».

7.0.20000/12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente: «Art. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). - Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale».

7.0.20000/13

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente: «Art. 2621-ter. – (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente sulle circostanze di cui si tiene conto, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

7.0.20000/14

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», sostituire la parola: «valuta» con le seguenti: «deve valutare».

7.0.20000/15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il giudice valuta», aggiungere le seguenti: «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;

b) sopprimere le seguenti parole: «in modo prevalente»;

c) aggiungere il seguente comma: «La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento».

7.0.20000/16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter»,

a) *dopo le parole*: «il giudice valuta», *aggiungere le seguenti*: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di non rilevante entità del patrimonio netto, nonché»;

b) *sopprimere le parole*: «in modo prevalente».

7.0.20000/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter»,

a) *dopo le parole*: «il giudice valuta», *aggiungere le seguenti*: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché»;

b) *e sopprimere le parole*: «in modo prevalente».

7.0.20000/18

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter» dopo la parola: «creditori» *inserire le seguenti*: «ovvero al sistema economico».

7.0.20000/19

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.0.20000, dopo il capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2621-*quater*. Se i fatti di cui all'articolo 2621 hanno cagionato un danno ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, i benefici di cui agli articoli 2621-*bis* e 2621-*ter* sono subordinati all'integrale risarcimento ai soggetti offesi».

7.0.20000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 2621-*bis*. (*Fatti di lieve entità*)- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-*ter* (*Non punibilità per particolare tenuità*)- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*."».

Art. 8

8.20000/1

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 8.20000 sostituire il capoverso "Art. 2622" con il seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Al fini del comma precedente, alle società indicate sono equiparate:

a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

8.20000/2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», sopprimere le parole: «dell'Unione europea», ovunque ricorrono.

8.20000/3

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere le parole: «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».

8.20000/4

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «omettono fatti materiali rilevanti» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti».

8.20000/5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

8.20000/6

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, RICCHIUTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/7

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/8

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/9

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/12

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

8.20000/13

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole: «fatti materiali» con la seguente: «informazioni».

8.20000/14

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «espongono fatti materiali », inserire le seguenti: «o informazioni» e dopo le parole: «omettono fatti rilevanti» inserire le seguenti: «o informazioni»

8.20000/15

RICCHIUTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

8.20000/16

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

8.20000/17

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere le parole: «in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

8.20000/18

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

8.20000/19

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

8.20000/20

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni,».

8.20000/21

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo».

8.20000/22

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante».

8.20000/23

GALIMBERTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

8.20000/24

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», al terzo comma, sostituire le parole: «Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «Quanto previsto dai commi primo e secondo si applica anche se l'azione o l'omissione riguarda».

8.20000/25

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà».

8.20000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.8

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)

1.L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

8.0.20000/1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», lettera b) sostituire la parola:

«quattrocento», con la seguente: «seicento».

Consequentemente:

- a) alla lettera c) sostituire la parola: «duecento», con la seguente: «trecento»;
- b) alla lettera d) sostituire la parola: «seicento», con la seguente: «ottocento».

8.0.20000/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento Governo 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», alla lettera d), sostituire le parole:

«da quattrocento a seicento» con le seguenti: «da seicento a ottocento».

8.0.20000/3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2"».

8.0.20000/4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del presente decreto"».

8.0.20000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;";

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;";

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;";

e) la lettera c) è abrogata." »